

REGOLAMENTO REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 17

Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2031 del 15/11/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifiche all’art. 3 “La formazione” del Reg. R. n. 28/2007)

1. All’articolo 3, comma 1 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “enti accreditati dal Settore Formazione Professionale”, vengono sostituite dalle seguenti: “*organismi accreditati dalla Sezione Formazione Professionale*”.
2. All’articolo 3, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “il Settore” vengono sostituite dalle seguenti: “*la Sezione*”.

Art. 2

(Modifiche all’art. 12 “Esame finale e rilascio dell’attestato” del Reg. R. n. 28/2007)

1. All’articolo 12 del Reg. R. n. 28/2007 il comma 2 è interamente sostituito come segue:
Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:
PRESIDENTE:
- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative
COMPONENTE:
- Direttore Sanitario o suo delegato;
COMPONENTE:
- Direttore del corso o un Docente del corso;
COMPONENTE:
- Rappresentante designato dall’Assessorato alla Formazione Professionale;
COMPONENTE:
- Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche;
COMPONENTE:
- Rappresentante dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

SEGRETARIO:

- *Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.*

2. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 1 dell'elenco, dopo le parole "attestato di O.T.A.", vengono aggiunte le seguenti parole: *O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare.*
3. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 6 dell'elenco, è così sostituito: *6) personale dipendente in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A o di Assistente familiare;*
4. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 7 dell'elenco, dopo le parole "oppure di O.S.A.", vengono aggiunte le seguenti parole: *"o di assistente familiare".*
5. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 8 dell'elenco, prima delle parole "Aspiranti esterni", viene aggiunta la seguente parola: *"altri".*

Art. 3**(Modifiche all'art. 13 del Reg. R. n. 28/2007)****1. All'articolo 13 "Titoli pregressi" del Reg. R. n. 28/2007 il comma 1 è così sostituito:**

Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, tale da aver consentito l'acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. La misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto all'Allegato C) del presente regolamento.

Art. 4**(Modifiche all'art. 14 "Finanziamento della spesa", comma 2, del Reg. R. n. 28/2007)**

1. All'articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole "il Settore" vengono sostituite dalle seguenti: *"la Sezione".*
2. All'articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, la parola "Enti" viene sostituita dalla seguente *"Organismi".*

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 03 DIC. 2018

EMILIANO